

Procedura di aggiudicazione dei contratti pubblici

Art. 1 Presidenza delle gare

1. La presidenza delle gare spetta al responsabile del servizio competente per materia. Il responsabile del servizio può essere sostituito dal segretario generale, dal vicesegretario generale ovvero da altro responsabile di servizio o altro dipendente della Comunità avente formazione e inquadramento professionale adeguati.
2. In caso di impossibilità di avvalersi del personale dipendente, la presidenza delle gare può essere affidata a funzionari dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici muniti di adeguata professionalità.

Art. 2 Seggio di gara

1. Il seggio di gara è composto dal presidente di gara coadiuvato da almeno due componenti, anche esterni all'amministrazione, dotati di adeguate professionalità e competenze tecnico – giuridiche, che fungono anche da testimoni.
2. Tutte le decisioni sono assunte dal presidente di gara.
3. Il seggio di gara si costituisce di volta in volta, senza necessità di un formale atto di nomina.
4. È ammessa la composizione monocratica con riferimento alle gare da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo o costo, caratterizzate da minore complessità.

Art. 3 Commissione giudicatrice

1. Nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'offerta tecnica è valutata da una commissione giudicatrice, nominata dal responsabile del servizio competente per materia e costituita da un numero dispari di commissari scelti tra esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. I commissari sono scelti tra i dipendenti della comunità o tra esperti esterni all'amministrazione, nel rispetto dei principi di rotazione, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza.
2. Si possono nominare commissari supplenti.
3. Il presidente della commissione giudicatrice può richiedere l'assistenza di uno o più dipendenti della comunità con funzioni di segreteria e di supporto ai lavori della commissione. Le funzioni di segreteria sono esercitate sotto la direzione del presidente della commissione.
4. Con atto del presidente della Comunità possono essere stabiliti criteri generali per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di cui al presente articolo che non siano dipendenti della comunità.

5. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza dei presenti a votazione palese.
6. La commissione conclude i propri lavori con la formazione della graduatoria definitiva dei giudizi attribuiti alle offerte tecniche.

Art. 4
Sedute in videoconferenza

1. I componenti del seggio di gara, della commissione e l'eventuale personale a supporto possono collegarsi tra loro con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 5
Procedura di aggiudicazione

1. Nel giorno e ora stabiliti, il presidente di gara, con l'assistenza dei componenti del seggio di gara, provvede all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione presentata, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e all'esame della regolarità delle stesse in relazione a quanto previsto dagli atti di gara e ne dispone la trasmissione alla commissione giudicatrice.
2. In una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice valuta ogni singola offerta predisponendo una graduatoria che trasmette al presidente di gara.
3. Il presidente di gara, con l'assistenza dei testimoni, dà lettura dei punteggi complessivi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura delle offerte economiche, alla verifica della regolarità delle stesse, all'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche e alla formazione della graduatoria finale sommando i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ai punteggi attribuiti alle offerte economiche.
4. Ove previsto, il presidente di gara dispone la verifica di congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse.
5. Il presidente di gara dispone l'aggiudicazione del contratto al concorrente che ha presentato la miglior offerta non anomala, previa, ove prevista dalla legge o dagli atti di gara, la verifica del possesso dei prescritti requisiti.